



COMUNE DI MONTEMILETTO PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA

Oggetto: mercato settimanale.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamate:

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania con la quale è stata consentita la ripresa delle attività mercatali, limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici – nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale consentire le attività mercatali, limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici – nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, fino a diverse disposizioni;

Ritenuto necessario dover monitorare le condizioni di esercizio del mercato settimanale per procedere ad una organizzazione delle aree mercatali in modo tale da garantire il rispetto delle dovute e previste misure di sicurezza;

ORDINA

- per le attività mercatali consentite, limitate alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, fino a diverse disposizioni normative, che la sistemazione dei banchi di vendita venga effettuata, con l'ausilio della Polizia Locale, solo ed esclusivamente all'interno degli spazi della Piazza IV Novembre di Montemiletto, escludendo le strade adiacenti;

- che le attività mercatali consentite vengano svolte nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale, con divieto di assembramenti imposte dalla normativa anti COVID-19, di cui alle linee guida vigenti, solo in favore degli operatori muniti di autorizzazione comunale, titolari di posteggio nel mercato settimanale;

- sono a carico dei titolari dei posteggi gli obblighi previsti dalle norme in vigore;

- gli acquirenti devono rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.

- sono assolutamente vietati assembramenti di persone;

- è obbligatorio l'uso delle mascherine: gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione; gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

DISPONE

- di notificare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione nonché di avvalersi di tutti i mezzi di diffusione per comunicare la ripresa delle attività;

- la trasmissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri ai fini della vigilanza sull'osservanza nonché alla Prefettura di Avellino.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo di Salerno.

Dalla Sede comunale, 31 marzo 2021

IL SINDACO

Massimiliano Minichiello